



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

Prot. 640 /2020/I

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del contagio e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, ed, in particolare, l'art.83 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Visto l'art.87 del succitato decreto legge che recita *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81";

Rilevato che si tratta manifestamente di una disposizione tesa a limitare fortemente la mobilità delle persone in considerazione della grave emergenza sanitaria legata al coronavirus;

Ritenuta la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, con l'eccezione di quelli motivati da attività urgenti o indifferibili da rendere in presenza;

Letta la direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che nell'attuale situazione emergenziale lo strumento del lavoro agile si configura *"come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa"*, non essendo prevista alcuna soglia massima per il ricorso allo stesso da parte del personale, e potendo le amministrazioni prevedere modalità *semplificate e temporanee* di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di

lavoro, fatta salva la previsione di un contingente di personale nel numero strettamente necessario per garantire le attività indifferibili per le quali risulti necessaria la presenza fisica in Ufficio;

Lette le circolari emanate al riguardo dal D.O.G.;

Visto il provvedimento in data 16 marzo 2020, prot. n.585/I, con cui sono state adottate misure organizzative in materia di contenimento delle presenze del personale amministrativo negli Uffici della Corte di Cassazione e di lavoro agile, al fine di ridurre quanto più possibile l'affollamento all'interno degli uffici della Corte e garantire il rispetto delle necessarie misure igienico sanitarie, evitando occasioni di potenziale contagio da coronavirus;

SI DISPONE

L'efficacia del provvedimento in data 16 marzo 2020, prot. n.585/I, citato in premessa è prorogata fino al 15 aprile 2020.

I Responsabili degli Uffici e delle Cancellerie provvederanno a costituire idonei presidi anche per il periodo dal 26 marzo al 15 aprile 2020, secondo le disposizioni già impartite dal dirigente amministrativo in data 19 marzo 2020, individuando secondo idonei criteri di rotazione le unità di personale strettamente necessarie per garantire le attività indifferibili per le quali risulti necessaria la presenza fisica in Ufficio. A tal riguardo devono essere assicurate le attività e i servizi relativi ai procedimenti civili e penali non sospesi ai sensi dell'art.83, comma 3, del decreto 17 marzo 2020, n.18, le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza nonché le attività urgenti e indifferibili, non espletabili da remoto, relative ai seguenti settori amministrativi: Segreteria Prima Presidenza, Segretariato generale, Protocollo, Ufficio I, II e III (ivi compresi il servizio automezzi e l'Ufficio cassa), C.E.D., Segreteria Consiglio direttivo, U.R.P., Manutenzione e Ufficio del consegnatario.

Roma, 24 marzo 2020

Il Dirigente
Vincenzo Di Carlo



Il Primo Presidente
Giovanni Mammone

